

Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione
Sezione Lavoro
RICORSO

PER l'Ingegner Angelo Scassa, codice fiscale SCSNGL63B01I219R, nato a Torino il 01/02/1963, residente in Cambiano (TO), Via Irpinia n.16, rappresentato e difeso dell'Avv. Massimiliano Vito (C.F. VTIMSM70L26I234R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Liegi n. 16 per delega e procura speciale in calce al presente atto (il procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2°, legge 267/1942, come modificato dall'art. 4 D.Lgs. 09.01.2006 n. 5, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, anche a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo PEC: massimiliano.vito@ordineavvocatiroma.org

- ricorrente -

CONTRO

Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Stati Uniti 45, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino dalla quale è rappresentato e difeso per legge

- resistente -

E CONTRO

La Sig.a Alma CONCATI TRONI, c.f. CNCLMA50T55C053I, res.te in Moncalieri, viale dei Castagni 1, elettivamente domiciliata in Torino, via San Pio V 20 presso lo studio dell'avv. Roberto CARAPELLE dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa costitutiva

- resistente -

PER LA CASSAZIONE

della sentenza della Corte di Appello Civile di Torino –Sezione V Civile, n° 611/2017 depositata il 21/07/2017 nel procedimento avente RG n. 1014/2016, e non notificata

IN FATTO

Con ricorso al Tribunale di Torino depositato l'11/11/2014, sez. Lavoro, l'ing. Angelo SCASSA evocava in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e

della Ricerca Scientifica, nonché la Sig.ra Alma CONCATI, già dirigente scolastica dell'IIS Beccari di Torino, per sentire accogliere le seguenti richieste risarcitorie (pagg. 54-55 ricorso 1° grado):

- accertare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e della sig.ra Alma Conceti Troni, quest'ultima residente in Moncalieri – fraz. Revigliasco, via Castagni n. 1, in merito alle condotte, come provate nel ricorso, lesive della dignità, della professionalità, dell'integrità fisica, della personalità morale e della privacy ai danni del prof. Ing. Angelo Scassa;
- accertare la produzione del danno biologico, in capo al ricorrente, ex art. 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c., ai sensi e nella misura indicata nella perizia medico legale prodotta;
- accertare la produzione del danno morale ed esistenziale, in capo al ricorrente, ex artt. 2043 e 2059 c.c., da valutarsi alla stregua dei criteri equitativi previsti dagli artt. 2056 e 1226 c.c. o, in subordine, dei diversi e/o ulteriori criteri che il tribunale adito riterrà di assumere;
- dichiarare il nesso di causalità tra le condotte lesive indicate in narrativa e la sussistenza dello stato patologico riscontrato in capo al prof. Ing. Angelo Scassa e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e della sig.ra Alma Conceti Troni, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dal prof. Angelo Scassa, in conseguenza delle condotte lesive poste in essere, individuati nella misura minima di euro 205.716,80 per il danno biologico;
- condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e la sig.ra Alma Conceti Troni, in solido tra loro, al pagamento del danno morale ed esistenziale nella misura disposta dal giudice secondo i criteri equitativi o gli altri criteri che il giudice riterrà di assumere;
- condannare l'amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore e la signora Alma Conceti Troni, in solido tra loro, al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione dei medesimi.

Si costituiva all'udienza del 7/7/2015 la Sig.ra CONCATI, mentre per vizio formale veniva ripetuta invece la notifica al MIUR. L'udienza era aggiornata al 4/11/2015: costituitosi regolarmente anche il MIUR il giudice rinviava all'udienza del 19/1/2016 per la discussione, ritenendo la causa matura per la decisione, nonostante il difensore dell'ing. SCASSA insistesse per l'ammissione delle prove tutte indicate, testimoniali, per interpello delle controparti e CTU.

All'esito della discussione, senza pronunciarsi in merito alle istanze istruttorie, il giudice rinviava per le repliche che avevano luogo il 14/4/2016 ed emetteva la sentenza n° 767/2016, rigettando il ricorso.

La sentenza veniva appellata dal ricorrente che insisteva per l'accoglimento delle domande proposte, previa riapertura dell'istruttoria.

Si costituivano in giudizio i convenuti instando per la reiezione dell'appello.

All'esito dell'udienza di discussione del 25/5/2017, la Corte d'Appello, senza ammettere le prove, nuovamente richieste dal difensore del ricorrente, rigettava l'appello, **pur adottando una motivazione difforme da quella del Tribunale, palesemente inadeguata a supportare il rigetto della domanda attorea.**

Propone ricorso avverso la predetta sentenza l'ing. Angelo SCASSA, come sopra rappresentato e difeso, ritenendo la pronuncia affetta da vizi di legittimità, onde ne richiede la cassazione.

Per semplificare la lettura dei motivi seguenti di ricorso appare necessario sinteticamente richiamare i precedenti che hanno costituito la materia del contendere nel presente procedimento. Si precisa che, ove non diversamente puntualizzato, i documenti citati hanno numerazioni coincidenti con quella con cui furono allegati al ricorso iniziale in 1° grado e che sono in ogni caso riportati con identica numerazione nell'odierno ricorso alla S.C. cui segue relativo fascicoletto allegato dei medesimi.:

- A)** Fatti relativi al provvedimento disciplinare 4/07/2008 irrogato al ricorrente (doc. 26) cui ha fatto seguito la sentenza del Tribunale Lavoro di Torino n. 4489/2009 non impugnata (doc. 27);
- B)** Fatti relativi al provvedimento disciplinare 18/02/2009 irrogato al ricorrente (doc. n. 45) cui hanno fatto seguito le sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro n. 294/2011 in data 31/01/2011 (doc. n. 47) e della Corte d'Appello di Torino n. 558/2012 (doc. 48) che hanno annullato il predetto provvedimento disciplinare;
- C)** Fatti accertati con sentenza del Tribunale Penale di Roma n. 6584/13 (doc. 52) in data 03/04/2013 con la quale il ricorrente è stato assolto dall'accusa di diffamazione ex art. 595, commi 1 e 2 c.p. nei confronti della Dirigente Scolastica Alma Concati;

Si tratta di sentenze passate tutte in giudicato e che hanno costituito la base dell'azione civile del ricorrente nei confronti della Prof.ssa Concati e del MIUR e

che, dunque, verranno citati ed utilizzati nell'analisi dei vizi di legittimità della sentenza impugnata.

- **In merito ai fatti di cui al punto A:**

Con comunicazione del 6/11/2006 (doc. n° 19, pag 1-2) il Dirigente Scolastico dell'Istituto Beccari chiedeva all'USR del Piemonte di avviare il primo procedimento disciplinare contro il prof. SCASSA, accusandolo aver obbligato gli studenti a scioperare e di interruzione di pubblico servizio nell'ottobre 2006.

Il decreto disciplinare del 4/7/2008 (doc. n° 26– pag.1) motiva la sanzione di sospensione dall'insegnamento inflitta al docente per:

“l'aver obbligato, secondo quanto riferito da alcuni studenti al collaboratore della preside, gli studenti a scioperare per carenza di attrezzature informatiche”.

La sentenza n° 4486/09 del Tribunale di Torino(doc. n° 27) accertava che:

“....Aiutare gli studenti ad esercitare consapevolmente e correttamente questo diritto non appare di per sé idoneo ad integrare alcuna violazione dei doveri di un docente...”(pag.7)

.. le condotte del prof. SCASSA non sono tuttavia fuoriuscite da tale alveo lecito, né risulta che gli studenti abbiano esercitato il loro diritto in modo illecito. Il fatto di averli in qualche modo agevolati in ciò non appare dunque suscettibile di alcuna censura.”(pag.8)

“In tale contesto il prof. SCASSA si è limitato a verificare l'effettiva volontà di alcuni studenti in merito alla partecipazione allo sciopero indetto da altri e già in corso ed a rimuovere un ostacolo psicologico al libero esercizio del relativo diritto da parte di costoro e risulta averlo fatto con modalità che non appaiono in alcun modo idonee a coartare o comunque manovrare la loro volontà”(pag. 6)

La sentenza dava atto del fatto che il Ministero aveva in sede di comparsa di costituzione fatto retromarcia sull'accusa grave rivolta al prof. SCASSA di aver obbligato gli studenti a scioperare. (doc. n° 27, pag.3)

Così facendo, però, il Ministero non soltanto non ha affatto dettagliato la contestazione, ma l'ha addirittura mutata sostituendo il concetto evocato dal verbo "obbligare" con quello, ben più attenuato, sotteso al verbo 'influenzare.”(pag. 7)

La medesima sentenza del Tribunale Lavoro di Torino n. 4489/2009 rileva:

Correttamente egli [il prof. SCASSA, ndr] ha trattenuto la sola studentessa minorenne autorizzando ad uscire i maggiorenni. Il fatto di aver affermato di condividere le ragioni poste a fondamento dello sciopero, d'altronde, costituisce manifestazione della libertà di

manifestazione del pensiero certamente legittima e di per sé incensurabile.

- **In merito ai fatti di cui al punto B:**

Il prof. SCASSA, angosciato per l'impossibilità di svolgere l'insegnamento della meccanica per mancanza di laboratori, essendo stato rottamato un impianto molitorio di grande valore, e per gravi problemi di sicurezza all'unico impianto divenuto disponibile nel 2008, nonché per le irregolarità sistematiche negli esami di Stato (un tempo detti esami di maturità) emetteva a Roma un comunicato stampa il 13/6/2008 per convocare una conferenza stampa in piazza Montecitorio per sensibilizzare i parlamentari che già si erano occupati della mal gestione dell'istituto con l'interrogazione della sen. ACCIARINI (doc. n° 9).

La preside CONCATI, saputo del comunicato stampa, inviava immediatamente una comunicazione all'USR del Piemonte per discolparsi da tutte le gravi accuse di cui al doc. n° 34 e chiedere che venisse avviato un procedimento disciplinare contro il prof. SCASSA, allegando una panoplia di documenti falsi ideologicamente e materialmente, come si evince dalle motivazioni delle sentenze n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47), n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. 48) e n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. 52).

L'USR - MIUR emetteva il secondo provvedimento disciplinare, il n° AOODRPI/82/ris/U Torino (doc. n° 45), del 18/2/2009, sanzionando pesantemente il prof. SCASSA per il comunicato stampa romano del 13/6/2008 (doc. n° 29, citato), con 35 giorni di sospensione dall'insegnamento e 2 anni di blocco degli aumenti di stipendio.

Il secondo provvedimento disciplinare è annullato in primo grado dal Tribunale di Torino, con la sentenza n° 294/11 del 31/1/2011 (doc. n° 47):

”...Non può, quindi, essere sanzionato il dipendente soltanto perché si è permesso di trasmettere alla stampa le critiche alla scuola presso cui prestava servizio perché, in tal modo, si sarebbe lesa l'immagine dell'istituto. Infatti, se davvero le situazioni denunciate corrispondessero al vero il comportamento doveroso è quello di rivelarle e non di nasconderle per il timore di ledere l'immagine della scuola”.(pag. 3)

”Distruzione dell'impianto di molizione: tale punto non è sostanzialmente contestato in memoria [dal MIUR ndr] se non con frasi del tutto generiche e apodittiche”.(pag. 4)

“Ne discende che, essendo dimostrato che il molino fosse già attivo prima della data di collaudo, all’epoca effettivamente sussistevano dei rischi per la sicurezza e quindi è provata la veridicità di quanto sostenuto dallo Scassa” (pag. 7)

“Il primo punto contestato dal Ministero riguarda le dichiarazioni del professore nelle quali lo stesso avrebbe sostenuto che i voti degli esami di Stato certificati di diploma di maturità sono “taroccati” clamorosamente su disposizione dello stesso dirigente scolastico.... A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria [del MIUR ndr] si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva rispondenza al vero)” (pag. 3)

“Malagesto denaro pubblico: Anche in questo caso, la convenuta [il MIUR ndr] non contesta i fatti dedotti, ma si limita a sostenere che il ricorrente si voglia sostituire agli organi preposti ai controlli e voglia “azionare una sorta di controllo sociale”.....neppure si può condividere tale impostazione che ritiene che i cittadini non debbano denunciare i (veri o supposti) sprechi e le cattive gestioni di denaro pubblico, posto che spesso l’intervento degli organi preposti al controllo nasce proprio da segnalazioni dei privati” (pag 5)

La predetta sentenza n° 294/11 del Giudice dr. MOLLO dava inoltre atto dei falsi ideologici e materiali con cui, come avvenuto anche a sostegno del precedente provvedimento disciplinare del 4/7/2008, il MIUR aveva permeato la documentazione prodotta, recepita dalla DS sig.a CONCATI (doc. 19 – 34)

Il giudice infatti a pag. 8, secondo capoverso, della sentenza 294/11, espressamente così si esprime nei confronti del MIUR (doc. n°47):

“Oltre a ciò è molto grave il fatto di cui si è data dimostrazione in udienza mediante produzione del verbale s.i.t. della professoressa Ada DEMARIA, la quale, sentita in merito, alla genuinità della firma apparentemente da lei apposta sulla lettera protocollo 447C2 del 25/01/08 (prodotta al doc. 7 della convenuta) esclude di aver firmato tale lettera né di conoscerne il significato. Emerge quindi che, all’interno della scuola, qualcuno ha inteso giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle prove contro il medesimo”.

La sentenza n° 294/11 era appellata da parte dell’USR pur consapevole, dalla lettura della sentenza impugnatadei falsi ideologici e materiali prodotti.

La Corte di Appello di Torino, che ha esaminato nella sentenza n° 558/12 (doc. n° 48) il ricorso dell’USR contro la predetta sentenza n° 294/11, ha stigmatizzato molto aspramente la difesa sfacciata operata dalla dirigenza del MIUR: osserva

infatti che il prof. SCASSA viene sanzionato anche per aver osato muovere delle critiche alla dirigente scolastica dell'Istituto Beccari. Leggiamo:

"Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all'Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l'affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente "trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica" è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell'impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestione di denaro pubblico, distruzione di un'opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata". (pag. 3)

"La vera ratio decidendi del decreto del 18.2.2009, infatti, è contenuta nel passo in cui il reggente dell'Ufficio Scolastico Regionale afferma, di avere "considerato che il comportamento tenuto dal prof. Scassa, è palesemente in contrasto con la responsabilità, i doveri, la correttezza inherente la funzione di docente" e, subito dopo, enuncia una personalissima visione dei doveri del pubblico dipendente: "il dipendente, infatti, deve, in ogni occasione e in ogni luogo, sostenere l'Amministrazione di appartenenza e i suoi rappresentanti".... Un'affermazione di tal genere denota, evidentemente, una inammissibile ed antistorica visione autoritaria della pubblica Amministrazione, lontana mille miglia dai principi della Costituzione repubblicana, che ignora il principio di legalità e calpesta la libertà di manifestazione del pensiero dei pubblici dipendenti..."(pag. 6)

La sentenza n° 558/12 poi entrava nel merito della fondatezza delle censure del comunicato stampa del prof SCASSA (doc. n° 29). Quanto ai gravi pericoli per la sicurezza degli studenti di cui sub punto n° 7 del doc. n° 29 scrive il Collegio:

"Con il secondo motivo di appello, il Ministero censura la sentenza impugnata in alcune soltanto delle sue argomentazioni relative ai singoli addebiti disciplinari mossi al prof. Scassa. Il motivo è infondato. (pag.9)

Nel comunicato stampa del 13.6.2008 il prof. Scassa aveva denunciato (punto 7) la mancanza di sicurezza per gli studenti, in particolare per la "facile accessibilità ad organi meccanici in

movimento (ad esempio i cilindri laminatoi)" dell'impianto di molizione esistente presso l'Istituto Beccari; nella sua memoria difensiva di primo grado, il Ministero ha richiamato, in contrario, il provvedimento di archiviazione del GIP, fondato su un verbale ispettivo dell'ASL che aveva escluso ogni pericolo in quanto il macchinario non era mai stato messo in funzione. (pag.10-11)

La sentenza impugnata, ritiene provata la veridicità di quanto sostenuto dal prof. Scassa, osservando che sulla rivista Molini d'Italia del giugno 2008 si legge - a proposito dell'inaugurazione dell'impianto molitorio in questione - che "i ragazzi hanno così avviato l'impianto dando prova delle loro capacità con prove reali di macinazione", che gli Ispettori dell'ASL si erano limitati ad attestare che, in occasione del loro sopralluogo, il "molino didattico" era spento e che dal loro verbale emergeva, anzi che qualora fosse stato attivato, il molino non sarebbe stato in sicurezza. (pag.11)

La rivista Molini d'Italia (v. numero di giugno 2008, prodotto in primo grado dall'attuale appellato), che dedica un ampio articolo all'inaugurazione del molino didattico avvenuta il 17.5.2008 presso l'Istituto Beccari e che riferisce della prova di macinazione eseguita dagli studenti, è l'organo ufficiale dell'Associazione Industriale Mugnai d'Italia - Italmopa, aderente a Confindustria, ed appare indubbiamente attendibile; a ciò aggiungasi il programma della giornata del 17.5.2008, pubblicato sul sito Internet dello stesso Istituto Beccari, che prevedeva alle ore 13.30, dopo i saluti della Preside, proprio la "prova didattica di macinazione a cura degli studenti dell'Istituto -indirizzo molitorio" (doc. prodotto dall'appellato in questo grado di giudizio); il verbale ispettivo dell'ASL – che attesta che in occasione del sopralluogo, il molino era spento – non basta, evidentemente, a smentire questi dati di fatto". (pag.12)

- **In merito ai fatti di cui al punto C**

La Dirigente Scolastica denunciava poi per diffamazione il docente nel luglio nel 2008, dopo aver appreso del comunicato stampa de quo.

L'ing. SCASSA è stato infatti processato per il reato di diffamazione (art. 595 cp) presso il Tribunale di Roma per il medesimo comunicato stampa (doc. n° 29) oggetto della 2^a sanzione disciplinare: il professore è stato assolto il 3/4/2013 con l'assoluzione ex art. 530 co 1 e 2 cpp, con forte stress emotivo comportatogli dal processo che, se conclusosi negativamente per lui, avrebbe potuto comportarne il licenziamento, unitamente alle due sanzioni subite (relazione medica, doc. n° 56-57-69)

In occasione del processo la preside, oltre ad esibire buona parte dei documenti falsi già prodotti a sostegno degli invocati decreti disciplinari, aggiungeva

unulteriore “tarocco”, ossia il verbale falsificato di uno scrutinio (doc. n° 55): in esso risulta che il consiglio di classe della VB nell'a.s. 2007-08 avrebbe ammesso all'esame di stato un certo numero di allievi colpiti da insufficienze in alcune materie, perché, *“essi hanno realizzato nell'ultimo anno una preparazione complessivamente idonea da consentire loro di affrontare l'esame”*: tra di esse l'allieva CAVALLO Denise, che di insufficienze ne contava ben otto su dieci materie!

Il prof. SCASSA è stato imputato ai sensi dell'art 595 commi 1 e 3 c.p. (doc. n° 52):

“perché inviando via Internet un comunicato stampa all'ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell'istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI “tarocchi della maturità” ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni di crediti del terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curricolari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l'onore e la reputazione di Concatti Alma, preside del menzionato istituto.

Torino – Roma 13.06.2008” (pag. 2, doc. n°52)

Nella sentenza n° 6584/12 del Tribunale di Roma del 3/4/2013 (doc. n° 52) il Giudice conferma la veridicità delle “irregolarità gravi” denunciate dall'ing. SCASSA :

Come noto, non sussiste diffamazione se lo scritto - nel caso che ci occupa-, oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, riporti notizie vere, la cui conoscenza sia di interesse pubblico e che siano espresse in modo congruo, in quanto entro tali limiti esso costituisce espressione del diritto di critica, che scrimina ex art. 51 c.p. la condotta materialmente offensiva. (pagg. 3-4)

- Quanto alla maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti:...

Quanto alla modifica dei crediti scolastici l'imputato ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità..la notizia riferita è vera e documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside. (pagg. 5-6)

Anche la giustificazione posta in base al giudizio in ordine all'invalidità della rideterminazione del punteggio è congrua e giustifica la qualificazione della pretesa correzione come "rigonfiamento". (pagg. 6)

- Quanto ai laboratori

L'imputato ha sostenuto che il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti ed inservibili macchinari (alcune in legno tarlato, altre riparate con arnesi di fortuna, tipo una cintura..)

Tali affermazioni sono provate dalle fotografie prodotte e dagli stessi verbali del dipartimento di meccanica degli anni 2005-07. (pagg. 6-7)

- Quanto alla negligente custodia del molino sperimentale:

E' provato dai documenti acquisiti (prime fra tutti le interrogazioni parlamentari) che il molino restò in stato di abbandono, fu in parte rottamato, fu depositato in parte all'esterno, esposto agli agenti atmosferici, e solo nel 2007-2008 venne messo in funzione tale impianto, di minori dimensioni e realizzato attraverso il recupero dei pezzi ancora disponibili del molino originario. Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto L'incongruenza deriva dal fatto che la richiesta di risarcimento è anteriore alla scoperta del danno stesso, ossia risale al 29.1.2000.

Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto dallo Scassa nello scritto oggetto del presente procedimento.

In realtà la vicenda, come affermato dall'imputato, è tutt'altro che chiara, come dimostrano due documenti tra loro incongruenti. (pag 7)

- Quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza

In effetti le principali doglianze dello Scassa si riferiscono al molino realizzato nel 2007, che, a suo dire, non sarebbe stato a norma ed avrebbe rappresentato, se emesso in funzione, un serio rischio per l'incolumità degli studenti che lo utilizzavano. E' provato che il molino venne in effetti messo in funzione (come emerge dal risalto dato alla notizia dalla rivista "Molini d'Italia" del giugno 2008); è provato altresì che al momento dell'accesso degli ispettori era spento, e che, comunque, se messo in funzione esso non sarebbe stato in sicurezza ... (pagg. 8)

Concludendo quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concatticontenute nello scritto dell'imputato e a lui contestate nei capi di imputazione, va rilevato che la loro diffusione costituisce esercizio legittimo del diritto di critica, che scrimina, ex art. 51 c.p., la condotta lesiva posta in essere". (pag. 8)

Tale sentenza è passata essa pure in giudicato.

Si tratta di sentenze passate tutte in giudicato e che hanno costituito la base dell'azione civile del ricorrente nei confronti della Prof.ssa Conceti e del MIUR e che, dunque, verranno citati ed utilizzati nell'analisi dei vizi di legittimità della sentenza impugnata.

Per completare il quadro dei fatti di causa, devono succintamente richiamarsi le conseguenze dei gravissimi comportamenti posti in essere dalle parti resistenti facendo riferimento alle condizioni di salute del ricorrente. Al riguardo il prof. Saverio CARUSO (doc. n°69), ha certificato che il professor SCASSA è affetto da *"Disturbo post traumatico da stress cronico e grave"* (DSM IV), determinato dalle percosse psichiche subite, dai colpi morali che hanno prodotto reazioni organiche importanti, a causa di quanto ha dovuto subire in ambito lavorativo, come attestato dall'ampia certificazione medica agli atti.

"tra tutti i casi capitati alla mia osservazione quello subito dal prof. Scassa è singolare per Violenza, Intensità (sospensioni dall'insegnamento + blocchi dello stipendio in soggetto monoredito) e Durata (dal 2006 al 2013)" (pag. 8)

Si propone dunque ricorso alla S.C. per i seguenti motivi:

I MOTIVO

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.) in relazione all'art. 112 c.p.c., circa la rilevanza della documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente prodotta dalla Prof.ssa Conceti e dall'USR Piemonte.

Tale rilevanza era sottolineata espressamente dal ricorrente nel motivo n° 4 del suo ricorso in appello. La Corte, dopo aver esposto i motivi d'appello del ricorrente n. 3 e n. 4, afferma espressamente a pag. 14, ultimo capoverso, che *"Il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente"*, ma poi la Corte fa seguire una motivazione che tratta esclusivamente il motivo n. 3 dell'atto di impugnazione e dimentica totalmente di affrontare il punto messo in discussione dall'appellante.

La Corte, dunque, si è disinteressata completamente della falsità documentale lamentata dal prof. SCASSA e ciò ha conseguenze sia sotto il profilo di illegittimità

qui trattato, sia, come si vedrà, in relazione alla stessa configurabilità del *mobbing* qualora la Corte d'Appello avesse pronunciato sulla questione.

Sotto il profilo di illegittimità qui affrontato, si deve, dunque, dire che si è trattato di un macroscopico caso di omessa pronuncia, poiché nel caso in esame la decisione circa l'esistenza di un disegno mobbizzante non poteva prescindere dalla valutazione circa la sussistenza, già accertata in altri giudizi, della falsità di alcuni documenti prodotti dalla resistente Conceti ed utilizzati anche dall'USR Piemonte.

Si cita, in proposito, la recentissima ordinanza di codesta Corte n. 25156 del 24/10/2017 che ribadisce il principio consolidato di giurisprudenza della Suprema Corte *“secondo cui per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto”*. E non v'è dubbio che il caso in esame rientri pienamente in questi limiti, pur angusti, apposti all'invocazione del vizio di omessa pronuncia. Né può valere, nel caso di specie, la precisazione ulteriore contenuta nella citata sentenza *“il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una situazione implicita di rigetto, quando-come nella specie – la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.”*.

Infatti, nel caso in esame, come sopra anticipato, l'impostazione logico-giuridica della sentenza impugnata attiene all'inesistenza di un piano preordinato *“di comportamenti posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il lavoratore”* (si veda la sentenza impugnata, pagg. 17-18). Non v'è dubbio che il riconoscimento dell'esistenza di documentazione falsa, prodotta in più anni e utilizzata dalle parti convenute ai danni del ricorrente poteva, e può, dimostrare e suffragare l'esistenza di un piano preordinato volto alla realizzazione di un disegno persecutorio nei confronti dello stesso.

Infatti, se è pacifico che i due pur pesanti provvedimenti disciplinari che sanzionavano il prof. SCASSA, in linea meramente astratta, avrebbero potuto essere assunti al limite anche in buona fede dal datore di lavoro, la circostanza è

da escludersi nella fattispecie concreta, per via del fatto che essi erano sostenuti dalla presentazione reiterata di documentazione falsa da parte della preside che il MIUR ha fatto propria e versato in atti nelle cause lavoristiche, per tacere della documentazione direttamente depositata nel processo penale a carico dell'ing. SCASSA dalla stessa Prof.ssa CONCATI.

L'elenco puntuale della documentazione falsa agli atti – tutta già descritta nella citazione introduttiva dell'ing. SCASSA in 1° grado è stato prodotto nell'atto di appello in modo molto minuzioso e ha portato all'individuazione di numerosi documenti falsi ideologici e /o materiali, prodotti ed utilizzati per un lunghissimo lasso temporale tra il 2006 ed il 2014, tra cui si evidenziano:

- **doc. 19:** richiesta di verifica ispettiva nei confronti del Prof. Scassa avanzata dalla preside all'Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, datata 06.11.2006, nei confronti del Professor Scassa, la cui falsità ideologica si ricava dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale civile di Torino (doc. n° 27). Nella comunicazione si incolpava il prof. SCASSA di aver obbligato gli studenti della classi V a scioperare e di aver provocato interruzione di pubblico servizio, azioni accertate come inesistenti dalla sentenza 4489/09 e dalle risultanze dell'ispezione della dr.ssa ANSALDI (doc. n° 23) e dalla dichiarazione del sig. ZUFFELLATO (doc. 20)

- **doc. 34:** comunicazione della preside sig.a CONCATI inviata all'USR del Piemonte, datata 17/6/2008, per negare tutte le censure del comunicato stampa del prof. SCASSA del 13/6/08 (doc. n° 29) la cui falsità ideologica si ricava dalla sentenza n° 6584/09 del Tribunale penale di Roma (doc. n° 52), della Corte d'Appello di Torino (doc. n° 48) e n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47). --

- **doc. 28:** dichiarazione di sei studenti del 28/10/2006, la cui falsità ideologica si ricava dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale di Torino (doc. 27) e sottoscritta anche dall'allieva minorenne FAFULOVIC Silvana che il prof. SCASSA trattenne in classe, la cui falsità ideologica si ricava dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale di Torino e dal doc. 16 - Compact disk contenente la registrazione, file intitolato: "minacce Zuffellato 28.10.2006, in cui nei primi tre minuti si ascolta il "vicepreside" ZUFFELLATO che telefona alla madre di Silvana Fafulovic per comunicarle che la figlia vorrebbe scioperare e che pertanto ne richiede l'autorizzazione a lasciarla uscire da scuola in quanto minorenne.

doc. 36: dichiarazione del prof. Antonello LEDDA del 30/6/2008, la cui falsità

ideologica si ricava dalle sentenze n° 6584/13 del Tribunale penale di Roma (doc. n° 52), n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. n° 48) e n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47): il docente dichiara falsamente in data 30/6/2008: *“Negli ultimi due anni l'attività di laboratorio ha portato alla realizzazione ed al collaudo dell'impianto molitorio sopra citato, all'adeguamento delle misure di sicurezza previste dalla legge e dalla normativa”* e poi ancora *“come docente di discipline meccaniche non sono mai stato convocato per una riunione di dipartimento, nemmeno per la scelta dei libri di testo.”*. La dichiarazione è smentita anche dal doc. 37 dove si dà atto che il molino sarebbe stato collaudato il 10/2/2010, due anni dopo il finto collaudo di LEDDA e dal doc 33, verbale SPRESAL che impone prescrizioni per la messa in sicurezza del molino ex DPR 520/55.

- **doc. 38** - Dichiarazione delle prof.sse DEMARIA e ALESIdel 23/1/08 la cui falsità ideologica e materiale è attestata dai doc. 40,41,43 e 44, oltre che dal doc. 39., alla luce dei quali vi è certezza che la firma della prof. DEMARIA è falsa, mente in ogni caso le ritrattazioni delle due insegnanti sub doc. 43 e 44 che di fatto sono due lettere identiche, con solo le ultime righe a pag. 2 modificate, sono chiaramente dovute alla mano della preside, posto che nel doc. 43, alle ultime righe per l'appunto, si trova ancora l'indicazione *“questo è solo per te”* tra parentesi, ad indicare che la indicazione per la dichiarazione compiacente era solo per la prof.ssa DEMARIA

doc.53: verbale constatazione assenza macchinari del molino didattico dell'istituto Beccari del 25/1/2001 a firma geom. Luca DELSOGLIO la cui falsità ideologica è attestato dalle sentenze n° 6584/13 del Tribunale penale di Roma (doc. 52), n° 558/12, della Corte d'Appello di Torino (doc. 48) e n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47) e finanche dallo stesso doc 37 bis del fascicolo di 1° grado di entrambe le convenute (lettera EDIL - ADA). .

doc. 57: verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008 la cui falsità ideologica e materiale è attesta dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale penale di Roma (doc. 52), n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. 48) e n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47). In particolare la sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma attesta che *“E' stato acquisito, a titolo di esempio, il verbale n. 8, relativo ad una seduta che formalmente risulta presieduta dalla*

Concati - che in realtà non c'era, tant'è vero che non ha sottoscritto l'atto“ (pag. 2-3) e poi ancora: “La notizia riferita, quindi, è vera ed è documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside, come da lei stessa ammesso” (pag. 5-6).

- Agli atti si ritrova poi un'e-mail a firma della dottoressa ACQUISTUCCI dell'IIN di Roma dell'11/6/08 (doc. n° 54) che attesta la produzione di **n° 2 comunicazioni** a fortiori false ideologicamente all'INN da parte della D.S. CONCATI in quanto la prima,, del 2000, riferirebbe di avvenuta richiesta danni da quest'ultima avanzata per la rottamazione del molino ad un'impresa, mentre la seconda del 2001, attesterebbe che la preside si era appena accorta della sparizione del molino, per cui con preveggenza aveva già richiesto i danni l'anno precedente, come accertato dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale penale di Roma (doc. n°52)
- Inoltre già nell'atto di appello della difesa SCASSA era stato segnalata la produzione per la prima volta in assoluto di un ulteriore documento inattendibile, il **n° 3 di entrambe le convenute** nelle comparse di risposta originarie del presente proc. da entrambe in fotocopia denominato “Denuncia proposta dal prof. SCASSA alla Corte dei Conti” e che non reca alcuna firma o riferimento del docente

Per le ragioni che precedono il sottoscritto difensore insta affinché la codesta Corte III.ma, in accoglimento del suesposto motivo, voglia cassare la sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, in diversa composizione, per l'applicazione dell'emanando punto di diritto.

II MOTIVO

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c.) in ordine al mancato riconoscimento di una strategica pianificazione del mobbing operata congiuntamente dalla Prof.ssa CONCATI e dall'USR del Piemonte ai danni del prof. SCASSA.

Come anticipato con il primo motivo di ricorso, la mancata pronuncia da parte della Corte d'Appello di Torino circa la rilevanza della documentazione accertata come falsa – prodotta in un lungo arco temporale che va dal 2006 al 2014 - in altri

giudizi si riverbera inevitabilmente anche sull'esistenza, così come sostenuto dal ricorrente, di una strategia preordinata contro di lui.

Il Collegio giudicante in appello ha fatto propria la prospettazione ricevuta dalle difese della preside e dell'USR del Piemonte, ma ha dimenticato di valutare l'incidenza delle falsificazioni prodotte ed utilizzate contro il ricorrente; se, infatti, può essere vero quanto affermato dalla Corte d'Appello, secondo cui *“...dall'annullamento delle sanzioni disciplinari non può farsi derivare necessariamente un comportamento mobbizzante da parte della Dirigente, per l'impulso dato all'azione disciplinare, e del MIUR quale responsabile del procedimento, non potendosi ricavare un intento persecutorio del datore di lavoro di per sé solo dalle iniziative disciplinari poste in essere dal medesimo, avverso le quali era pur sempre consentito alla ricorrente (sic! n.d.r.) tutelare le proprie ragioni attraverso gli specifici rimedi apprestati dalla legge, come avvenuto nella fattispecie.”* (pag. 16 sentenza impugnata), **ciò non può valere nel caso in cui quei provvedimenti disciplinari siano basati su atti e documenti accertati come falsi.**

In altri termini, la Corte d'Appello ha ritenuto che quei provvedimenti disciplinari, pur illegittimi, siano stati frutto di una valutazione dei fatti eseguita in buona fede dalla Dirigente Scolastica; ben diverso avrebbe potuto (ed avrebbe dovuto) essere la decisione qualora la Corte avesse affrontato il problema dell'esistenza e della rilevanza di quei documenti ed atti falsi o la cui falsità fosse *ictu oculi* deducibile da quanto accertato dalle sentenze civili e penali citate, al fine di verificare l'esistenza di un piano persecutorio preordinato e sviluppato nel tempo.

Per vero, la Corte avverte ed ammette l'esistenza di un clima di tensione, in un rapporto lavorativo sofferto e problematico, con incomprensioni ed incompatibilità tra le parti, ma conclude affermando l'esistenza di *“una pluralità di iniziative, assunte a vari livelli, che escludono la sussistenza di una vessazione unilaterale ed un atteggiamento improntato all'assoggettamento o alla remissività”*, ma omette di considerare, da un lato, che i comportamenti del ricorrente sono stati legittimi, a differenza di quelli della Dirigente Scolastica, che ha utilizzato atti e documenti falsi o di assai discutibile origine, dall'altro, **che non appare necessario, ai fini della configurabilità del mobbing, che il soggetto presunto mobbizzato si sia dimostrato remissivo ed assoggettato al volere dell'agente.**

Inoltre a carico dell'USR MIUR e della sig.a CONCATI vi è un pluriabusato utilizzo del rapporto di **superiorità gerarchica** e del **potere disciplinare** che si è sostanziato nella irrogazione di sanzioni disciplinari basate sulla contestazioni di addebiti inesistenti. per ritorsione e persecuzione del prof. SCASSA

E' sufficiente infatti ricercare per la sussistenza del *mobbing*:

- a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
- b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
- d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

E' di pacifica evidenza che la sommatoria di due pesanti decreti disciplinari , che hanno inflitto al ricorrente la grave umiliazione di 40 giorni complessivi di sospensione dall'insegnamento e del blocco degli aumenti di stipendio per tre anni, insieme con la denuncia penale per diffamazione, uniti tra loro dall'utilizzo negli anni di documentazione che è emersa come falsa dalle sentenze civili e penali, risponde a tutti i requisiti sopra elencati, richiesti dalla giurisprudenza.

La strategia posta in atto dalla sig.a CONCATI e dall'USR MIUR, mirava al licenziamento del prof. SCASSA, che sarebbe stato facilmente realizzabile in caso di conferma dei decreti disciplinari e di condanna in sede penale

Si tratta, dunque, di un vero e proprio omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha condizionato la decisione della Corte d'Appello.

Per le ragioni che precedono il sottoscritto difensore insta affinché la codesta Corte III.ma, in accoglimento del suesposto motivo, voglia cassare la sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, in diversa composizione, per l'applicazione dell'emanando punto di diritto.

III MOTIVO

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c. per violazione della norma sostanziale di cui all'art. 2909 Codice civile:

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306]

Come sopra detto, le sentenze del Tribunale di Roma n° 6584/13, n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino e n° 4489/09 e n° 294/11 emesse dal Tribunale di Torino sono passate in giudicato da lungo tempo. Su di esse si è, dunque, formata la verità giudiziaria relativa a quei fatti, il che impedisce ogni diverso accertamento dei fatti stessi accertati in quelle decisioni, nel rapporto tra le parti.

Occorre, dunque, vedere quali siano i fatti sui quali gli accertamenti contenuti in quelle sentenze facciano stato tra le parti, parti che sono, pacificamente, le stesse e poi valutare se, nella decisione dei giudici della Corte d'Appello, si possa ravvisare una lesione del principio dell'intangibilità del giudicato.

A questo proposito, non si può ritenere che i fatti accertati siano solo quelli relativi, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, all'infondatezza delle contestazioni e per quanto riguarda la sentenza penale, all'insussistenza della diffamazione; occorre estrarre da quelle decisioni gli elementi accertati in base ai quali quei giudici sono pervenuti alle decisioni favorevoli al ricorrente.

Ciò che interessa al ricorrente, a questo proposito, è la valutazione circa la falsità o quanto meno, la dubbia provenienza, di alcuni documenti ed atti utilizzati dalle controparti nei procedimenti già ricordati.

Orbene, partendo dalla sentenza penale del Tribunale di Roma, essa così conclude il suo ragionamento: *“Concludendo, quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concatti contenute nello scritto dell'imputato e a lui contestate nei capi di imputazione.....”* (vedi sentenza Tribunale di Roma doc. n. 52).

E che cosa aveva scritto il ricorrente? Aveva accusato la Preside di una serie di comportamenti che sono riassunti nel capo di imputazione:

“perché inviando via Internet un comunicato stampa all'ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell'istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI “tarocchi della maturità” ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni di crediti del terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curricolari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l'onore e la reputazione di Concatti Alma, preside del menzionato istituto.

Torino – Roma 13.06.2008” (pag. 2, doc. n°51)”

Dalle parole della sentenza sopra riportate si deve, dunque, trarre la conclusione che quelle accuse alla Preside erano fondate, ma qui non interessa tanto questo punto, quanto la circostanza che, per avvalorare le sue affermazioni poi smentite dalla sentenza, la convenuta CONCATI aveva utilizzato documenti che non possono che essere considerati falsi alla luce della conclusione del Tribunale, secondo il quale erano vere le accuse mosse dal ricorrente alla Preside, la quale aveva tentato con i documenti prodotti di avvalorare l'accusa di diffamazione nei confronti del ricorrente.

Quanto alla sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, Dott. Mollo (sent. 294/11, doc. n. 47) a pagina 8 della stessa si può leggere:

“Oltre a ciò è molto grave il fatto di cui si è data dimostrazione in udienza mediante produzione del verbale s.i.t. della professoressa Ada DEMARIA, la quale, sentita in merito, alla genuinità della firma apparentemente da lei apposta sulla lettera protocollo 447C2 del 25/01/08 (prodotta al doc. 7 della convenuta) esclude di aver firmato tale lettera né di conoscerne il significato. Emerge quindi che, all'interno della scuola, qualcuno ha inteso giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle prove contro il medesimo”.

La sentenza della Corte d'Appello n° 558/12 (doc. n° 48), poi, fornisce ulteriori elementi per acclarare la tesi del ricorrente della falsità di alcuni documenti prodotti:

“Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all'Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l'affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente “trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica” è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell'impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestio di denaro pubblico, distruzione di un'opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata” (pag. 3)

Dunque, appare provata la veridicità delle accuse di maggior rilievo mosse dal prof. SCASSA alla gestione della Prof.ssa CONCATI e sono comprovate le falsità documentali prodotte dalla stessa così come emergente dalle sentenze sopra richiamate e, conseguentemente, in ossequio al principio di cui all'art. 2909 c.c.tale definitivo accertamento dovrà essere ritenuto intangibile.

Le sanzioni disciplinari emesse dall'USR MIUR su forte impulso del DS sig.a CONCATI, erano dolose, ed altrettanto lo era denuncia la denuncia querela della sig.a CONCATI contro l'ing. SCASSA, posto che costei non poteva non sapere che le condotte attribuitele e censurate dall'ing. SCASSA nel comunicato stampa (doc.n° 29), identico oggetto della seconda sanzione disciplinare e della querela stessa, erano veritieri come accertato dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale di Roma (doc. n° 52).

Ne consegue che certamente il prof. SCASSA ha subito un danno dalle sanzioni disciplinari, che sono state annullate con sentenze passate in giudicato emesse dall'USR del Piemonte – MIUR e dalla denuncia per diffamazione della sig.ra CONCATI che ha concorso in modo determinante – a livello di impulso originario e di produzione della documentazione falsa – all'elaborazione delle predette sanzioni disciplinari.

Per le ragioni che precedono il sottoscritto difensore insta affinché la codesta Corte III.ma, in accoglimento del suesposto motivo, voglia cassare la sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, in diversa composizione, per l'applicazione dell'emanando punto di diritto.

IV MOTIVO

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c.per violazione della norma di cui all'art. 92cpcCodice civile

Il ricorrente lamentava, nel suo atto di appello, sub motivo n° 7, la statuizione della sentenza di 1° grado che compensava le spese legali tra il ricorrente ed il MIUR, ritenendo che il Ministero avesse dato impressione al prof. SCASSA di aver agito contro di lui mobbing per via delle sanzioni disciplinari, ma non le compensava nei confronti della sig.ra CONCATI, che tali sanzioni aveva fortemente voluto. La Corte territoriale oppone questa motivazione che si impugna: a pag. 22 della sentenza:

Le domande proposte nel presente giudizio in relazione ad una pluralità di fatti e comportamenti asseritamente integranti mobbing, sono state respinte, così derivando la condanna del ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti di Alma Concati Troni, non integrando le motivazioni addotte dall'appellante, ossia le sentenze di annullamento delle sanzioni disciplinari e di assoluzione nel processo penale dall'imputazione del reato di diffamazione, quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che sole possono giustificare la deroga al principio della soccombenza ex art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

La stessa incombenza della liquidazione delle spese, regolata con grande semplicità dal principio della soccombenza, assume un peculiare rilievo all'interno di una sentenza altamente peculiare.

Il noto problema della regolazione delle spese di giudizio è derivato da una continua attività di intervento sull'art. 92 c.p.c. da parte del legislatore che ha progressivamente ridotto le possibilità per il Giudice di tenere conto delle peculiarità del caso in esame e della posizione delle parti.

A questo proposito, vale la pena di riportare, per estratto, l'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale della questione effettuata dal Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia in data 28/02/2017, pubblicato sulla G.U. del 21/06/2017 n. 25:

"Evidenzia la convenuta/opposta come un'interpretazione rigida del testo del novellato art.92 c.p.c. determinerebbe un'illegittima riduzione della discrezionalità del Giudice nella valutazione degli elementi, e in modo particolare dei «giusti motivi», idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.

La norma dibattuta:

Come noto, il sistema processuale civile si regge, in materia dispese, sulla previsione dell'art. 91 c.p.c. che prevede che «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92.».

Il secondo comma dell'art. 92 è stato più volte oggetto di revisione da parte del legislatore.

Dal testo originario nato con il codice di procedura civile (che prevedeva la compensazione delle spese di lite «se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi») si e' passati alla specificazione introdotta dall'art. 2, primo comma, lettera a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, in base al quale i «giusti motivi» devono essere «esplicitamente indicati nella motivazione». L'art. 45, undicesimo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato poi il testo nel senso che le spese possono essere compensate «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (come modificato dalla legge di convenzione 10 novembre 2014, n. 162), l'art. 92, comma 2, c.p.c. - in questasede espressamente censurato - e' diventato il seguente: «Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

Le letture possibili dell'attuale formulazione della norma.

La recente attuale formulazione della norma elimina la locuzione prevista dalla riforma del 2009 «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo nel testo unicamente tre ipotesi di compensazione: la soccombenza reciproca (che di fatto è lo stesso principio della soccombenza di cui all'art. 91, e dunque non ne costituisce deroga inapplicazione specifica), la «assoluta novità della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

*E' primariamente da chiedersi se di questa norma si debba dare una lettura tassativa (nel senso cioè che al di fuori delle tre ipotesi ivi contemplate non sia consentito al Giudice legittimamente compensare le spese di un giudizio); ovvero elastica e/o comunque costituzionalmente orientata (**Come argomenta il Giudice del Lavoro di Torino dr. Mollo, nella propria recentissima sentenza n. 2259 del 13/2/2017**)....*

Se questa seconda opzione fosse praticabile, la presente questione sarebbe valutabile dalla Corte come manifestamente infondata"....

Le continue riforme dell'art. 92 cpc hanno evidentemente provocato aspre critiche, poiché si è deciso di utilizzare il principio della soccombenza in chiave deflativa:

limitando il potere discrezionale in merito alla compensazione delle spese, si è voluto scoraggiare il ricorso alla giustizia, con conseguenze criticabili soprattutto in ambito lavorativo, laddove sovente vi è una disparità di condizioni economiche tra le parti, le controversie spesso -necessitano accertamenti di fatto.

Nella fattispecie il Giudice di 1° grado ritiene di “infliggere” al M.I.U.R. la compensazione delle spese attribuendogli arbitrariamente (arbitrariamente, perché a ciò in nulla autorizzato dalle sentenze definitive cui fa riferimento) la responsabilità di non aver resistito – a suo parere – energicamente e fattivamente alle legittime impugnazioni del lavoratore sanzionato, con ciò inducendo l’attuale ricorrente a ritenere pretestuose le sanzioni illegittime. Nulla in merito eccepisce il giudice di 2° grado che si limita a confermare la statuizione, con motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile a pag. 18:

“Nella fattispecie ritiene il Collegio che siano emersi comportamenti di sicura reciproca incomprensione ed incompatibilità tra l’appellante, la dirigente scolastica e alcuni suoi colleghi, che hanno dato origine ad iniziative contrapposte di entrambe le parti, l’amministrazione scolastica e il docente. Da un lato le citate sanzioni disciplinari e la denuncia penale proposta da Alma Conceti Troni per il reato di diffamazione, dall’altro reiterate denunce rivolte alle varie autorità giudiziarie”

Il carattere pretestuoso e persecutorio delle sanzioni non è “supposizione” dell’ing. SCASSA, ma la convinzione dei Giudici estensori di ben quattro sentenze definitive, che nella sentenza impugnata vengono stravolte, o magari ignorate.

Il collegio giudicante dell’appello dimentica poi che il processo penale subito dal prof. SCASSA presso il Tribunale di Roma (doc. n° 52, citato), nasce da una querela della DS sig.a CONCATI che, nel denunciare una presunta diffamazione subita, perfettamente sapeva che le censure mosse dal prof. SCASSA alla mala gestione della scuola erano, purtroppo per lei, vere e ampiamente comprovate e a sostegno della quale aveva sventolato le due sanzioni disciplinari da lei stessa fortemente volute e fondate sull’utilizzo di documentazione falsa come si evince dalle motivazioni delle medesime sentenze.

Il prof. SCASSA si trova costretto, con denegata giustizia, a rimborsare per spese legali alle controparti tra onorari liquidati ed accessori, l’astronomica cifra di circa 45.000 euro, un colpo pesantissimo inflitto ad un valente docente il cui stipendio mensile, dopo 20 anni di servizio, è di 1620 euro netti..

Pacifica la violazione degli art. 3, 24, e 111 della Costituzione.

E' stato ridotto al lastrico il prof. SCASSA che non era ovviamente in condizione di sostenere una simile soccombenza in giudizio, tantomeno per impugnare una sentenza che riteneva profondamente e clamorosamente ingiusta.

Ulteriore ed analoga ordinanza di rimessione alla Corte Costituzione dell'art. 92 cpc è stata emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Dott.Ciocchetti, in data 30/01/2016 e pubblicata sul G.U. del 13/07/2016 n. 28.

La Corte Costituzionale esaminerà la sollevata questione di illegittimità costituzionale nella prossima udienza del 07/03/2018.

Conseguentemente, nel richiamarsi integralmente alle ragioni di cui all'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione, questa difesa rileva il vizio di legittimità della sentenza impugnata laddove ha applicato in maniera irragionevole e contraria all'interpretazione, eventualmente favorevole della norma emananda dalla Corte Costituzionale, la cui decisione sarà, all'epoca della discussione del presente ricorso, già intervenuta.

Tutto ciò premesso per i motivi sopra esposti l'ing. Angelo SCASSA

CHIEDE

Che l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione accolga il ricorso e per l'effetto disponga la cassazione e l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro n. 611/2017, depositata il 21/7/2017 e non notificata, con rinvio del procedimento alla Corte d'Appello di Torino, sezione Lavoro, in diversa composizione per l'applicazione degli emanandi punti di diritto

Unitamente al ricorso si depositano:

- 1) Copia autentica della sentenza impugnata;
- 2) Fascicoli di tutti i precedenti gradi di giudizi;
- 3) Richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio vistata dalla cancelleria della Corte di Appello di Torino.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore ricompreso nello scaglione tra 52.000,00 e 260.000,00 € e pertanto il contributo unificato è pari a euro 1.518,00 euro.

Torino –Roma, 18 gennaio 2018

Avv. Massimiliano Vito